



Senato della Repubblica

DOCUMENTAZIONE EUROPA

**Servizio affari
internazionali**

Ufficio per i rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea

Servizio Studi

Nuova *governance* economica dell'UE - Braccio preventivo

**Testo a fronte tra la proposta iniziale della
Commissione europea e l'accordo
provvisorio concluso tra Parlamento
europeo e Consiglio**

XIX Legislatura

marzo 2024

Dossier
77

SERVIZIO STUDI

Ufficio per le ricerche nei settori economico e finanziario

TEL. 06-6706-2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06-6706-5785 – affeuropei@senato.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XIX legislatura

Nuova *governance* economica dell'UE – Braccio preventivo

Testo a fronte tra la proposta iniziale
della Commissione europea e l'accordo
provvisorio concluso tra Parlamento
europeo e Consiglio

marzo 2024
n. 77

a cura di: Melisso Boschi, Laura Lo Prato.

Ha collaborato, nell'ambito di un tirocinio formativo presso
il Servizio studi del Senato della Repubblica, Silvia Tansini.

Classificazione Teseo: Unione europea, bilancio dello Stato

INDICE

1) Base giuridica.....	7
2) Procedura legislativa ordinaria e triloghi	8
3) Principali elementi di novità introdotti con l'accordo provvisorio	10
Testo a fronte tra la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240) e l'accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio (traduzione non ufficiale).....	12

Il 10 febbraio 2024 il [Parlamento europeo](#) e il [Consiglio](#) dell'Unione hanno raggiunto, in sede di trologo, un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale¹. Si tratta di quello che viene solitamente definito “[braccio preventivo](#)” del [patto di stabilità e crescita](#), destinato a disciplinare ex ante l'elaborazione delle politiche di bilancio degli Stati membri nel contesto della sorveglianza multilaterale istituita in ambito UE².

Si pubblica di seguito un testo a fronte che giustappone, ai fini di un più agile confronto, la proposta originaria pubblicata dalla Commissione europea (colonna di destra della tabella orizzontale) e il testo scaturito dal trologo (colonna di sinistra) quale messo a disposizione in lingua inglese sul [sito Internet del PE tra i documenti di seduta della Commissione affari economici \(Econ\)](#). La traduzione in italiano dell'accordo provvisorio è stata curata dagli Uffici del Senato della Repubblica, non ha valore ufficiale.

Nella colonna di sinistra le differenze tra i due testi sono state indicate con i seguenti accorgimenti grafici: in **grassetto** le aggiunte rispetto alla proposta della Commissione; in carattere **rosso barrato** il testo cancellato.

Prima di riprodurre i testi legislativi pare utile: ricordare brevemente quale sia la base giuridica della proposta di regolamento (paragrafo 1); riassumere la procedura per l'approvazione del testo, nel contesto della quale è stato elaborato l'accordo provvisorio (paragrafo 2); illustrare le principali novità introdotte in sede di trologo (paragrafo 3).

1) Base giuridica

Come noto, la possibilità di azione dell'UE è limitata agli ambiti³ in cui gli Stati membri hanno convenuto – con i **trattati istitutivi**, ratificati con le procedure previste nei singoli ordinamenti nazionali – di cedere all'UE parte della propria sovranità.

¹ La relativa proposta ([COM\(2023\) 240](#)) era stata presentata dalla Commissione europea il 26 aprile 2023 all'interno di un pacchetto, che comprende altresì una proposta di regolamento tesa a modificare il “braccio correttivo” del patto di stabilità e crescita e una proposta di direttiva che modifica i requisiti per i quadri nazionali di bilancio. Il pacchetto nel suo insieme è stato illustrato in dettaglio nel Dossier, curato dai servizi di documentazione del Senato e della Camera, “Le proposte legislative della Commissione europea per la riforma della *governance* economica dell'UE”, [Dossier n. 40/DE](#), luglio 2023. Del successivo andamento dei negoziati si è dato conto, da ultimo, nella documentazione per l'incontro interparlamentare “Settimana parlamentare europea 2024 - Bruxelles, 12-13 febbraio 2024”, [Dossier n. 68/DE](#), febbraio 2024.

² Si ricorda che ai sensi dell'articolo 121 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) “gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio” (par. 1). Per maggiori dettagli si rinvia alla documentazione predisposta dal Parlamento europeo “[Sorveglianza macroeconomica](#)”, ottobre 2023.

³ Per dettagli relativi all'articolazione della competenza dell'UE in competenze esclusive, concorrenti e di sostegno si rinvia al [sito Internet della Commissione europea](#).

Il **principio di attribuzione** è sancito nell'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#), in virtù del quale “l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (par. 2).

I singoli articoli dei [trattati istitutivi](#) disciplinano di volta in volta il **processo decisionale** (in termini di organi coinvolti, procedure da seguire, maggioranze da applicare) da applicare ad ogni singola fattispecie. La **base giuridica** indica la norma del Trattato che, nel caso di specie, legittima l'esercizio della relativa competenza da parte delle istituzioni sovranazionali.

Al fine di verificare la correttezza formale delle decisioni assunte, ogni proposta di atto legislativo europeo (e il relativo atto giuridico una volta adottato) precisa la base giuridica di riferimento.

La proposta di regolamento sul **braccio preventivo** individua la rilevante base giuridica nell'articolo 121, par. 6, del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE), che demanda la realizzazione della sorveglianza multilaterale a **regolamenti**, adottati secondo la **procedura legislativa ordinaria**.

2) Procedura legislativa ordinaria e triloghi

La **procedura legislativa ordinaria** (cd. “codecisione”) costituisce la modalità ordinaria di approvazione delle proposte legislative dell'Unione. Consiste nell'**adozione congiunta** di una proposta da parte del Parlamento europeo (PE) e del Consiglio. Può articolarsi in **tre fasi**, finalizzate alla convergenza della volontà dei due co-legislatori su un unico testo secondo le modalità stabilite dall'[articolo 294](#) TFUE⁴.

Nella procedura legislativa speciale, invece, il Consiglio è il solo legislatore. L'[articolo 289, par 2](#), del TFUE prevede infatti che, per taluni casi definiti in articoli specifici del trattato, il Consiglio sia il solo legislatore e il Parlamento sia tenuto a dare la propria approvazione o essere consultato.

La **prima lettura** - non soggetta a limiti di tempo - vede Parlamento e Consiglio esaminare la proposta della Commissione. Dopo che il PE ha adottato una posizione, il Consiglio può approvare il testo, nel qual caso l'atto legislativo è adottato, o proporre modifiche.

In tale seconda ipotesi, la posizione del Consiglio è trasmessa al Parlamento per la **seconda lettura**, per la conclusione della quale ognuno dei due co-legislatori dispone di un periodo massimo di tre mesi, prorogabili di un mese.

Il PE può adottare o respingere la posizione del Consiglio; qualora proponga ulteriori modifiche, il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su queste. In caso di

⁴ Per maggiori dettagli si rinvia ai siti Internet del [Parlamento europeo](#) e del [Consiglio dell'Unione](#). Si vedano anche il manuale, pubblicato sul sito Internet del Parlamento europeo, “[Guida alla procedura legislativa ordinaria](#)”, settembre 2020, ed il Dossier, curato dal Servizio studi del Senato della Repubblica, “La partecipazione del Senato al processo decisionale europeo: strumenti e procedure”, [n. 4DE](#), giugno 2018.

mancata approvazione viene convocato un **Comitato di conciliazione**, composto di membri del PE e del Consiglio in egual misura, con il compito di raggiungere entro sei settimane - prorogabili a otto- un accordo su un progetto comune basato sulle posizioni espresse in seconda lettura. L'eventuale accordo è sottoposto all'approvazione formale dei co-legislatori (**terza lettura**)⁵.

Il Parlamento e il Consiglio possono addivenire in qualsiasi momento, ed **in qualsiasi fase** della procedura, ad un **accordo informale** all'interno dei cosiddetti "**triloghi**", ovvero riunioni informali tra rappresentanti di Parlamento, Consiglio e Commissione europea⁶. In tali incontri si cerca di definire un pacchetto di emendamenti che possa essere accettabile per entrambi i legislatori. Qualora tale sforzo sia coronato da successo, gli esiti del trologo sono sottoposti formalmente ai co-legislatori, che dovranno ratificarlo secondo le procedure applicabili da ciascuna istituzione.

Sono stati sollevati **dubbi sulla trasparenza e democraticità** della procedura descritta in virtù del fatto che i lavori del trologo non sono accessibili né al pubblico né ai componenti delle istituzioni comunitarie esterni ai *team* di negoziazione.

Nel caso della **proposta sul braccio preventivo**, il trologo ha avuto luogo in **prima lettura** ed ha condotto alla definizione dell'accordo provvisorio riportato nel presente Dossier.

Ai "negoziati istituzionali nel quadro della procedura legislativa ordinaria" è dedicato il Titolo II, capitolo 3, sezione 3, del [regolamento del Parlamento europeo](#) (articoli 70 – 74).

Con riferimento ai lavori di **Commissione**, [l'articolo 74](#), par. 4, specifica che "se i negoziati sfociano in un accordo provvisorio, la commissione competente è informata senza indugio. I documenti che riflettono l'esito del trologo conclusivo sono messi a disposizione della commissione competente e sono pubblicati. L'accordo provvisorio è presentato alla commissione competente, la quale decide se approvarlo mediante votazione unica, a maggioranza dei voti espressi. Se approvato, l'accordo provvisorio è sottoposto all'esame in Aula e presentato in modo da indicare chiaramente le modifiche al progetto di atto legislativo".

Per quel che concerne poi i lavori della **Plenaria**, qualsiasi accordo provvisorio presentato dalla commissione competente ha la precedenza nella votazione ed è oggetto di una votazione unica, a meno che il Parlamento, su richiesta di un gruppo politico o un determinato numero di deputati, decida invece di procedere alla votazione sugli emendamenti ([articolo 59](#) per la prima lettura; [articolo 67](#) per la seconda lettura). Se l'accordo provvisorio è approvato, il Presidente annuncia che la lettura del Parlamento è conclusa. Se invece non ottiene la maggioranza dei voti espressi, in prima lettura il Presidente fissa un nuovo termine per la presentazione di emendamenti, che sono posti in votazione nel corso di una seduta successiva; in seconda lettura invece sono posti in votazione gli emendamenti alla posizione del Consiglio, inclusi quelli contenuti nell'accordo provvisorio presentato dalla commissione competente.

⁵ Nella prassi, la gran parte dei *dossier* legislativi viene approvata in prima lettura.

⁶ La Commissione, nel corso dei negoziati, svolge un ruolo di facilitatore e mediatore imparziale, assistendo altresì i co-legislatori mediante spiegazioni tecniche.

L'accordo provvisorio sulla **proposta di braccio preventivo** è stato trasmesso alla Commissione Econ del Parlamento europeo; l'[approdo in Plenaria](#) è attualmente previsto per il 22 aprile 2024.

3) Principali elementi di novità introdotti con l'accordo provvisorio

In estrema sintesi, le principali modifiche su cui hanno convenuto i rappresentanti di Parlamento e Consiglio sono le seguenti⁷:

- 1) la **ridenominazione della traiettoria di spesa netta pluriennale** (“di riferimento” e non più “tecnica”) elaborata dalla Commissione per gli Stati membri che non rispettino i valori di riferimento stabiliti dal Trattato (articolo 2, par. 1, punto n. 3; Capo III);
- 2) una maggiore attenzione alla **dimensione sociale**, anche con l’inserimento tra le priorità dell’UE della resilienza sociale ed economica e del pilastro europeo dei diritti sociali (articolo 11, par. 1, let. c);
- 3) un più ampio margine di bilancio per gli **investimenti** (articolo 11, par. 1, let c) e un maggiore **collegamento con i Piani nazionali di ripresa e resilienza**. L’articolo 38-*bis*, par. 1, let. *b*), specifica infatti che durante la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza gli impegni inclusi nei PNRR nazionali sono presi in considerazione per una proroga del periodo di aggiustamento di bilancio;
- 4) l'**esclusione del cofinanziamento nazionale** dei programmi relativi ai fondi strutturali europei ai fini del calcolo dell'**indicatore di spesa netta** (articolo 2, par. 1, punto n. 2);
- 5) il potenziamento del ruolo degli **enti indipendenti di bilancio**, nazionali (articolo 14, c. 1-ter; articolo 22) ed europei (articolo 22-*bis*);
- 6) l'**eliminazione delle deleghe di potere**. La Commissione europea viene privata della possibilità di modificare mediante atti delegati il contenuto degli Allegati, lasciando i co-legislatori unici titolari del potere di modificare in futuro la normativa in via di approvazione. Gli stessi **Allegati** vengono espunti dall'accordo provvisorio, il loro contenuto in parte riassorbito nel testo legislativo;
- 7) la possibilità che gli Stati chiedano alla Commissione europea uno **scambio tecnico** prima che questa presenti la traiettoria di riferimento (art 7, par 1-*bis*).

È stato argomentato che le modifiche apportate riguarderebbero elementi marginali (se non addirittura meramente dichiaratori), tali da non creare margine aggiuntivo di bilancio né avere conseguenze sullo sforzo fiscale richiesto ex ante.

⁷ Per un'analisi approfondita dei profili finanziari delle modifiche apportate, si rinvia alla documentazione predisposta dall' Osservatorio sulla finanza pubblica e le politiche di bilancio: "[La riforma della governance economica europea: profili finanziari delle modifiche concordate in sede di Consiglio e nell'ambito del "Trilogo"](#)", marzo 2024.

Si segnala infine che nell'accordo provvisorio appaiono diversi riferimenti al **ruolo dei Parlamenti nazionali** (articolo 9, par. 4; articolo 20, par. 4-ter; articolo 26) nel contesto della regolazione del processo di formazione, condivisione e titolarità delle nuove procedure.

Nelle norme sopra elencate i Parlamenti nazionali sono elencati accanto ai "rilevanti portatori d'interesse" nazionali assieme alle parti sociali, con un'equiparazione che potrebbe non riconoscere appieno la peculiarità dei Parlamenti medesimi quale massima espressione della sovranità popolare e forum di elezione dell'attività politica.

TESTO A FRONTE TRA LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO AL COORDINAMENTO EFFICACE DELLE POLITICHE ECONOMICHE E ALLA SORVEGLIANZA DI BILANCIO MULTILATERALE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1466/97 DEL CONSIGLIO ([COM\(2023\) 240](#)) E L'ACCORDO PROVVISORIO CONCLUSO TRA PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO (TRADUZIONE NON UFFICIALE).

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p align="center">Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p> <p align="center">(Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p align="center">Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</p> <p>relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio</p>	<p align="center">Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</p> <p>relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio</p>
<p align="center">CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI</p> <p align="center">Articolo 1 Oggetto</p> <p>Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione.</p> <p>Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di</p>	<p align="center">CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI</p> <p align="center">Articolo 1 Oggetto</p> <p>Il presente regolamento stabilisce norme volte a garantire un coordinamento efficace delle politiche economiche sane degli Stati membri, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di crescita e di occupazione sostenibili e inclusive.</p> <p>Esso stabilisce disposizioni dettagliate relative al contenuto, alla presentazione, alla valutazione e al monitoraggio dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza di</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere la sostenibilità del debito e una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi mediante una programmazione a medio termine.</p>	<p>bilancio multilaterale da parte del Consiglio e della Commissione, al fine di promuovere la sostenibilità del debito e finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sostenibile e inclusiva negli Stati membri e la resilienza attraverso riforme e investimenti e di prevenire il determinarsi di disavanzi pubblici eccessivi. mediante una programmazione a medio termine</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>(1) "raccomandazione specifica per paese": gli orientamenti annuali indirizzati dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);</p> <p>(2) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a);</p> <p>(3) "traiettoria tecnica": la traiettoria della spesa netta proposta dalla Commissione per fornire orientamenti agli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del prodotto interno lordo (PIL) o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3% del PIL ai fini dell'elaborazione dei loro piani</p>	<p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</p> <p>(1) "raccomandazione specifica per paese": gli orientamenti annuali su base annuale indirizzati dal Consiglio a uno Stato membro riguardanti le politiche economiche, di bilancio, occupazionali e strutturali, conformemente agli articoli 121 e 148 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);</p> <p>(2) "spesa netta": la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, la spesa per programmi dell'Unione interamente coperta dalle entrate dei fondi dell'Unione, la spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, gli elementi ciclici della spesa per indennità di disoccupazione, le misure una tantum e altre misure temporanee e di altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo, definite nell'allegato II, lettera a);</p> <p>(3) "traiettoria di riferimento tecnica": la traiettoria pluriennale della spesa netta proposta dalla Commissione per inquadrare il dialogo con gli Stati membri qualora il debito pubblico sia superiore con un debito pubblico superiore agli fornire orientamenti agli Stati membri qualora il debito pubblico sia superiore con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60% del prodotto interno lordo (PIL) previsto dal Trattato o qualora il un disavanzo pubblico sia superiore al valore di riferimento</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>strutturali nazionali di bilancio a medio termine;</p> <p>(4) "percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio;</p> <p>(5) "piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine": il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti;</p> <p>(6) "relazione annuale sui progressi compiuti": il documento in cui uno Stato membro riferisce in merito all'attuazione del percorso della spesa netta e degli impegni di riforma e di investimento contenuti nel proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;</p> <p>(7) "periodo di aggiustamento": il periodo durante il quale ha luogo l'aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e la sua possibile proroga;</p>	<p>del 3 % del PIL previsto dal Trattato ai fini dell'elaborazione dei loro piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine;</p> <p>(3-bis) "informazioni tecniche": gli orientamenti forniti dalla Commissione, su richiesta, agli Stati membri con un debito pubblico non superiore al valore di riferimento del 60% del PIL previsto dal Trattato e un disavanzo pubblico non superiore al valore di riferimento del 3% del PIL previsto dal Trattato prima che gli Stati membri elaborino i rispettivi piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine;</p> <p>(4) "percorso della spesa netta": la traiettoria pluriennale per la spesa netta di uno Stato membro stabilita dal Consiglio;</p> <p>(5) "piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine": il documento contenente gli impegni di uno Stato membro in materia di bilancio, di riforme e di investimenti, che copre un orizzonte di programmazione di 4 o 5 anni a seconda della durata regolare della legislatura nazionale;</p> <p>(6) "relazione annuale sui progressi compiuti": il documento in cui uno Stato membro riferisce in merito all'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, incluso il percorso della spesa netta, e de sulle riforme e investimenti di investimento contenuti nel proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;</p> <p>(7) "periodo di aggiustamento": il periodo durante il quale ha luogo l'aggiustamento di bilancio di uno Stato membro, che comprende un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni o, in caso di proroga, un periodo di quattro anni più un periodo ulteriore di tre anni al massimo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e la sua possibile proroga;</p> <p>(8) "conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>(8) "conto di controllo": un rendiconto delle deviazioni cumulative della spesa netta effettiva di uno Stato membro dal percorso della spesa netta;</p> <p>(9) "saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee;</p> <p>(10) "saldo primario strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e della spesa per interessi.</p>	<p>verso l'alto e verso il basso della spesa netta effettiva osservata in uno Stato membro rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;</p> <p>(9) "saldo strutturale": il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee;</p> <p>(10) "saldo primario strutturale": il saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e della spesa per interessi.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO II SEMESTRE EUROPEO Articolo 3 Il semestre europeo</p> <p>Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Il semestre europeo comprende:</p> <p>(a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, TFUE, delle raccomandazioni</p>	<p style="text-align: center;">CAPO II SEMESTRE EUROPEO Articolo 3 Il semestre europeo</p> <p>Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura delle prestazioni economiche e sociali degli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, con il coinvolgimento del Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 25-bis, esercitano la sorveglianza multilaterale nell'ambito del semestre europeo in osservanza degli obiettivi e degli obblighi sanciti dal TFUE. La sorveglianza multilaterale si fonda su statistiche di elevata qualità e indipendenti, prodotte conformemente ai principi di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.</p> <p>Il semestre europeo comprende:</p> <p>(a) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione a norma dell'articolo 121, par. 2, del TFUE, delle raccomandazioni</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;</p> <p>(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, paragrafo 2, TFUE, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;</p> <p>(c) la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri, nonché il loro monitoraggio mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;</p> <p>(d) la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011;</p> <p>(e) altre procedure di sorveglianza multilaterale stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, TFUE.</p>	<p>specifiche per paese e della raccomandazione sulla politica economica della zona euro;</p> <p>(b) l'elaborazione e la sorveglianza sull'attuazione degli orientamenti in materia di occupazione di cui gli Stati membri devono tenere conto in conformità dell'articolo 148, par 2, del TFUE, compresi i principi del pilastro europeo dei diritti sociali, e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La sorveglianza dell'attuazione da parte della Commissione comprende i progressi nell'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali e dei suoi obiettivi principali, attraverso il quadro di valutazione sociale e un quadro per identificare i rischi per la convergenza sociale;</p> <p>(c) la presentazione, la valutazione e l'approvazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine degli Stati membri, nonché il loro monitoraggio della loro attuazione mediante le relazioni annuali sui progressi compiuti;</p> <p>(d) la sorveglianza volta a prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011;</p> <p>(e) altre procedure di sorveglianza multilaterale stabilite dal Parlamento europeo e dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 6, TFUE.</p>
<p>Articolo 4 Attuazione del semestre europeo</p> <p>1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148</p>	<p>Articolo 4 Attuazione del semestre europeo</p> <p>1. Se necessario, previa valutazione, a norma del presente regolamento, dei piani strutturali di bilancio a medio termine, delle relazioni annuali sui progressi compiuti e della situazione socioeconomica degli Stati membri interessati, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni della Commissione, rivolge raccomandazioni a tali Stati membri utilizzando appieno gli strumenti giuridici disciplinati dagli articoli 121 e 148 del</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.</p> <p>2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, occupazionali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b). I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.</p> <p>3. La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli orientamenti ricevuti può dar luogo a:</p> <p>(a) ulteriori raccomandazioni specifiche per paese;</p> <p>(b) un avvertimento da parte della Commissione o una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;</p> <p>(c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio 31 o del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>	<p>TFUE nonché dal diritto derivato pertinente.</p> <p>2. Prima di adottare decisioni aventi una notevole incidenza sullo sviluppo delle proprie politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio, gli Stati membri tengono debitamente conto degli indirizzi di massima per le politiche economiche, degli orientamenti in materia di occupazione e delle raccomandazioni di cui all'articolo 3, par. 2, lettere a) e b). I progressi compiuti sono monitorati dalla Commissione.</p> <p>3. La mancata adozione da parte di uno Stato membro di interventi conformi agli orientamenti ricevuti può dar luogo a:</p> <p>(a) ulteriori raccomandazioni specifiche per paese;</p> <p>(b) un avvertimento da parte della Commissione o una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, par 4, del TFUE;</p> <p>(c) misure a norma del presente regolamento, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio o del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO III LA TRAIETTORIA TECNICA Articolo 5 Traiettorie tecniche</p> <p>Per ogni Stato membro con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione propone, in una relazione al comitato economico e finanziario, una traiettoria tecnica per la spesa netta che copre un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III LA TRAIETTORIA DI RIFERIMENTO TECNICA Articolo 5 Traiettorie di riferimento tecnica</p> <p>Per ogni Stato membro Nel caso in cui il debito delle pubbliche amministrazioni sia superiore al valore di riferimento del 60% del PIL contenuto nel Trattato o un il disavanzo delle pubbliche amministrazioni sia superiore al valore di riferimento del 3% del PIL contenuto nel Trattato, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al propone, in una relazione al Comitato economico e finanziario una traiettoria di riferimento tecnica per la</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>dell'articolo 13. La Commissione rende pubblica la relazione.</p>	<p>spesa netta che copre un periodo di aggiustamento minimo di quattro anni del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e una sua possibile proroga di un massimo di tre anni a norma dell'articolo 13. La Commissione rende pubblica la relazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Requisiti riguardanti la traiettoria tecnica</p> <p>La traiettoria tecnica garantisce che:</p> <p>a) il rapporto debito pubblico/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;</p> <p>b) il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL;</p> <p>c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;</p> <p>d) il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 6 Requisiti basati sul rischio riguardanti la traiettoria di riferimento tecnica</p> <p>La traiettoria di riferimento tecnica è basata sul rischio e differenziata per ogni Stato membro, garantendo garantisce che:</p> <p>a) al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, senza ulteriori misure di bilancio, la proiezione del rapporto debito pubblico/PIL il rapporto debito pubblico/PIL sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile o rimanga nel medio termine a livelli prudenti al di sotto del valore di riferimento del 60% del PIL contenuto nel Trattato;</p> <p>b) la proiezione del rapporto debito/PIL sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal Trattato durante il periodo di aggiustamento e mantenuto al di sotto di tale valore di riferimento nel medio termine, senza ulteriori misure di bilancio;</p> <p>c) lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia di regola lineare e almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento; e</p> <p>d) vi sia coerenza con il percorso correttivo di cui all'articolo [X] del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97, ove applicabile. il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>e) nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine. La traiettoria tecnica è specifica per ciascuno Stato membro. I criteri per stabilire le traiettorie tecniche sono definiti nell'allegato I.</p>	<p>programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e e) nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine. La traiettoria tecnica è specifica per ciascuno Stato membro. I criteri per stabilire le traiettorie tecniche sono definiti nell'allegato I.</p>
	<p>Articolo 6-bis Salvaguardia relativa alla sostenibilità del debito</p> <p>La traiettoria di riferimento garantisce che la proiezione del rapporto debito pubblico/PIL diminuisca di un importo medio annuo minimo pari a:</p> <p>a) 1 punto percentuale del PIL finché il rapporto debito pubblico /PIL supera il 90%;</p> <p>b) 0,5 punti percentuali del PIL finché il rapporto debito pubblico /PIL resta compreso tra il 60% e il 90%.</p> <p>La diminuzione media è calcolata a partire dall'anno precedente l'inizio della traiettoria di riferimento o dall'anno in cui si prevede che la procedura per disavanzi eccessivi sia abrogata ai sensi del regolamento del Consiglio (CE) n. 1467/97, a seconda di quale evento si verifichi per ultimo, fino alla fine del periodo di adeguamento.</p>
	<p>Articolo 6-ter Salvaguardia relativa alla resilienza del disavanzo</p> <p>1. La traiettoria di riferimento della Commissione di cui all'articolo 6 garantisce che l'aggiustamento di bilancio continui,</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>ove necessario, finché lo Stato membro non raggiunga un livello di disavanzo che offra un margine di resilienza comune in termini strutturali pari all'1,5% del PIL rispetto al valore di riferimento del disavanzo pari al 3% del PIL contenuto nel Trattato.</p> <p>2. Il miglioramento annuo del saldo primario strutturale per raggiungere il margine richiesto è pari allo 0,4% del PIL, che è ridotto allo 0,25% del PIL in caso di proroga del periodo di aggiustamento ai sensi dell'articolo 13.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Orientamenti preliminari della Commissione</p> <p>1. Entro il [1° marzo] dell'anno [xxxx] in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare per la prima volta i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine o, se del caso, entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un nuovo piano, la Commissione pubblica:</p> <p>(a) il sottostante quadro delle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;</p> <p>(b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;</p> <p>(c) la traiettoria tecnica, se prescritta a norma dell'articolo 5, e il saldo primario strutturale corrispondente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 7 Orientamenti preliminari della Commissione</p> <p>1. Entro il [1° marzo] Al più tardi entro il 15 gennaio dell'anno [xxxx] in cui gli Stati membri sono tenuti a presentare per la prima volta i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine o, se del caso, ai sensi dell'articolo 9 o entro tre settimane dalla richiesta dello Stato membro di presentare un nuovo piano un piano rivisto ai sensi dell'articolo 14, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato e al Comitato economico e finanziario pubblica:</p> <p>(a) il quadro sottostante alle proiezioni del debito pubblico a medio termine e i risultati ottenuti;</p> <p>(b) le sue previsioni e ipotesi macroeconomiche;</p> <p>(c) la traiettoria di riferimento tecnica, se prescritta a norma dell'articolo 5, o le informazioni tecniche, se richieste da uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2, e il saldo primario strutturale corrispondente, compresi i modelli di fogli di calcolo e altre informazioni pertinenti necessarie per garantirne la completa replicabilità.</p> <p>1-bis. Fino a un mese prima che la Commissione europea trasmetta</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2. Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico inferiore al valore di riferimento del 3 % del PIL e un debito pubblico inferiore al valore di riferimento del 60 % del PIL, la Commissione fornisce informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL senza alcun ulteriore intervento per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.</p> <p>3. La Commissione aggiorna le traiettorie tecniche e gli orientamenti quantitativi almeno una volta ogni quattro anni e in tempo utile per il ciclo successivo di presentazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine.</p>	<p>ad uno Stato Membro la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche, lo Stato Membro può richiedere uno scambio tecnico con la Commissione europea. Lo scambio tecnico offre l'opportunità di discutere le più recenti informazioni statistiche disponibili e le prospettive economiche e di bilancio dello Stato membro interessato.</p> <p>2. Per gli Stati membri con un disavanzo pubblico complessivo inferiore non superiore al valore di riferimento del 3% del PIL contenuto nel Trattato e un debito pubblico complessivo non superiore debito pubblico inferiore al valore di riferimento del 60% del PIL contenuto nel Trattato, la Commissione fornisce, su richiesta dello Stato membro, informazioni tecniche riguardanti il saldo primario strutturale necessario al fine di garantire che il disavanzo nominale sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL contenuto nel Trattato senza alcun ulteriore intervento nel medio e lungo termine e indicando se ciò implichi necessità di aggiustamento di bilancio. Le informazioni tecniche devono inoltre essere coerenti con la salvaguardia relativa alla resilienza del disavanzo di cui all'articolo 6-ter per la durata del Piano per un periodo di 10 anni dopo la chiusura del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.</p> <p>3. La Commissione aggiorna le traiettorie tecniche e gli orientamenti quantitativi almeno una volta ogni quattro anni e in tempo utile per il ciclo successivo di presentazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine.</p>
<p>Articolo 8</p>	<p>Articolo 8</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Valutazione della plausibilità</p> <p>Per valutare la plausibilità del fatto che il rapporto debito pubblico/PIL previsto dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione utilizza il metodo definito nell'allegato V. La Commissione rende pubblica la sua analisi della plausibilità e i dati sottostanti.</p>	<p>Valutazione della plausibilità</p> <p>1. Per valutare la plausibilità del fatto che la proiezione del rapporto debito pubblico/PIL previsto dello Stato membro interessato sia su un percorso di riduzione o rimanga a livelli prudenti, la Commissione utilizza il metodo definito nell'allegato V. La Commissione rende pubblica la sua analisi della plausibilità e i dati sottostanti. applica una metodologia replicabile, prevedibile e trasparente basata sulle seguenti condizioni:</p> <p>a) il rapporto debito pubblico/PIL diminuisce o si mantiene su livelli prudenti, negli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione;</p> <p>b) il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso e tale rischio viene valutato con l'aiuto dell'analisi di sostenibilità del debito della Commissione.</p> <p>2. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a illustrare la sua metodologia nel contesto del dialogo istituito dall'articolo 26.</p> <p>La Commissione rende pubblica la propria analisi di plausibilità e i modelli di fogli di calcolo contenenti i dati sottostanti nonché altre informazioni pertinenti per garantire la replicabilità dei risultati al momento della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine conformemente all'articolo 9.</p>
<p>CAPO IV PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE</p>	<p>CAPO IV PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro la fine del mese di aprile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Presentazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>Ogni Stato membro presenta al Consiglio e alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro il 30 aprile dell'ultimo anno del piano in vigore entro la fine del mese di aprile successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Se necessario, lo Stato membro interessato e la Commissione possono convenire di prorogare tale termine di un periodo di tempo ragionevole. Lo Stato membro può chiedere all'ente indipendente di bilancio pertinente di esprimere un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso pluriennale della spesa netta di cui all'articolo 11, par 1, lettera a), concedendo tempo sufficiente all'ente indipendente di bilancio per preparare il suo parere. Dopo otto anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'ente indipendente di bilancio competente emette il suddetto parere, a condizione che abbia acquisito capacità sufficienti. La mancata emissione di tale parere da parte dell'ente indipendente di bilancio entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione del piano da parte dello Stato membro. Il parere è allegato alla presentazione alla Commissione del piano strutturale di bilancio a medio termine. Prima della presentazione del proprio piano nazionale strutturale di bilancio a medio termine, ciascuno Stato membro conduce, in conformità con l'ordinamento nazionale, un processo di consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e di altre parti interessate.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Lo Stato membro rende pubblico il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.</p>	<p>Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, ciascuno Stato membro può discutere il progetto di piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine con il proprio parlamento nazionale, in conformità con l'ordinamento giuridico nazionale. Lo Stato membro rende pubblico il proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al momento della presentazione al Consiglio e alla Commissione.</p>
<p>Articolo 10 Dialogo tecnico</p> <p>Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, lo Stato membro interessato tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l'obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 11, 12 e 14.</p>	<p>Articolo 10 Dialogo tecnico</p> <p>Prima della presentazione del proprio piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, lo Stato membro interessato tiene con la Commissione un dialogo tecnico, con l'obiettivo di garantire che il piano sia conforme agli articoli 11, 12 e 14.</p>
<p>Articolo 11 Contenuto dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>1. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine fornisce le informazioni elencate nell'allegato II. In particolare presenta una traiettoria della spesa netta della durata di almeno quattro anni nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 12.</p>	<p>Articolo 11 Contenuto e requisiti dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>1. Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine fornisce le informazioni elencate nell'allegato II. In particolare presenta una traiettoria della spesa netta della durata di almeno quattro anni nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio programmate al fine di dimostrare la conformità ai requisiti di cui all'articolo 12.: a) presenta un percorso di spesa netta pluriennale, nonché le ipotesi macroeconomiche sottostanti e le misure strutturali di bilancio previste al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti di</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine descrive inoltre gli interventi dello Stato membro interessato volti a dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese, comprese quelle pertinenti per la procedura per gli squilibri macroeconomici, nonché agli avvertimenti formulati dalla Commissione, se del caso, o alle raccomandazioni presentate dal Consiglio, ove applicabili, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p>	<p>bilancio di cui all'articolo 15, paragrafo 2; b) include la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione a norma degli articoli 5 e 7, par 2. Se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene un percorso di spesa netta più elevato rispetto alla traiettoria di riferimento pubblicata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 5, lo Stato membro fornisce nel suo piano argomentazioni economiche valide e basate su dati che spiegano la differenza; (c) spiega come garantirà la realizzazione di investimenti e riforme in risposta alle principali sfide individuate nell'ambito del semestre europeo, in particolare nelle raccomandazioni specifiche per paese, e spiega come affronterà le seguenti priorità comuni dell'Unione: (i) una transizione verde e digitale equa, compresa la coerenza con la legge europea sul clima; (ii) resilienza sociale ed economica, compreso il pilastro europeo dei diritti sociali; (iii) sicurezza energetica; e (iv) ove necessario, il rafforzamento delle capacità di difesa. d) descrive l'azione dello Stato membro interessato per dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese rilevanti per la procedura per gli squilibri macroeconomici e alle avvertenze della Commissione, ove applicabile, o alle raccomandazioni del Consiglio, ove applicabile, formulate ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 4, del TFUE; e) se del caso, spiega come garantirà la realizzazione della serie di riforme e investimenti di cui all'articolo 13, a sostegno di una proroga del periodo di aggiustamento dello Stato membro di un massimo di 3 anni; f) include l'impatto degli investimenti e delle riforme già attuati, prestando particolare attenzione all'impatto sulla sostenibilità di</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2.Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contenga una traiettoria della spesa netta più elevata rispetto alla traiettoria tecnica stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 5, lo Stato membro presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e verificabili che spieghino la differenza.</p>	<p>bilancio attraverso entrate pubbliche, spese e crescita potenziale future, sulla base di evidenze economiche solide e basate su dati; g) contiene informazioni relative alle principali ipotesi macroeconomiche e di bilancio, alle passività implicite e potenziali, all'impatto atteso delle riforme e degli investimenti alla base dell'estensione del periodo di aggiustamento, al livello previsto di investimenti pubblici finanziati a livello nazionale nell'intero orizzonte di pianificazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, informazioni sulle esigenze di investimenti pubblici, compresi quelli relativi alle priorità comuni dell'Unione, informazioni sulla consultazione dei Parlamenti nazionali e sul processo di consultazione organizzato a norma dell'articolo 9, fornisce informazioni sulla coerenza e, se del caso, sulla complementarità con i fondi della politica di coesione e il piano di ripresa e resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di disponibilità del dispositivo di ripresa e resilienza in conformità al regolamento (UE) 2021/241. 2.Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contenga una traiettoria della spesa netta più elevata rispetto alla traiettoria tecnica stabilita dalla Commissione a norma dell'articolo 5, lo Stato membro presenta nel proprio piano argomentazioni economiche solide e verificabili che spieghino la differenza.</p>
<p>Articolo 12 Requisiti</p> <p>Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine:</p>	<p>Articolo 12 Requisiti</p> <p>Il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine:</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>(a) garantisce l'aggiustamento di bilancio necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine;</p> <p>(b) spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate nell'allegato VI del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale;</p> <p>(c) se applicabile, indica in che modo sarà garantita la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all'articolo 13 che giustifica una proroga massima di tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;</p> <p>(d) illustra in che modo sarà garantita la coerenza con il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di disponibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.</p>	<p>(a) garantisce l'aggiustamento di bilancio necessario affinché il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o rimanga a livelli prudenti, e affinché il disavanzo pubblico sia portato o mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL a medio termine;</p> <p>(b) spiega in che modo sarà garantita la realizzazione degli investimenti e delle riforme in risposta alle principali sfide individuate, nel quadro del semestre europeo, nelle raccomandazioni specifiche per paese, correggerà gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, se applicabile, e affronterà le priorità comuni dell'Unione indicate nell'allegato VI del presente regolamento, tra cui il Green Deal europeo, il pilastro europeo dei diritti sociali e il decennio digitale, restando coerente con i piani aggiornati nazionali per l'energia e il clima nonché con le tabelle di marcia nazionali per il decennio digitale;</p> <p>(c) se applicabile, indica in che modo sarà garantita la realizzazione di una serie pertinente di riforme e di investimenti di cui all'articolo 13 che giustifica una proroga massima di tre anni del periodo di aggiustamento dello Stato membro;</p> <p>(d) illustra in che modo sarà garantita la coerenza con il piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro interessato durante il periodo di disponibilità del dispositivo per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento (UE) 2021/241.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Condizioni per una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>1. Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p style="text-align: center;">Condizioni per una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>1. Nel caso in cui lo Stato membro si impegni a realizzare una serie</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato di tre anni al massimo.</p> <p>2. La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro interessato deve affrontare.</p> <p>La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:</p> <p>i) essere di stimolo alla crescita;</p> <p>ii) favorire la sostenibilità di bilancio;</p> <p>iii) affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI;</p> <p>iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;</p> <p>v) garantire che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano.</p>	<p>pertinente di riforme e di investimenti conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2, il periodo di aggiustamento può essere prorogato di tre anni al massimo.</p> <p>2. La serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento soddisfa di regola, nell'insieme, i criteri seguenti:</p> <p>i) essere di stimolo alla comportare, sulla base di ipotesi credibili e prudenti, un miglioramento del potenziale di crescita e resilienza dell'economia dello Stato membro interessato in maniera sostenibile;</p> <p>ii) favorire la sostenibilità di bilancio, con un miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, come la riduzione del rapporto spesa pubblica/PIL o l'aumento del rapporto entrate pubbliche/PIL;</p> <p>iii) affrontare le priorità comuni dell'Unione di cui all'allegato VI all'articolo 11, lettera c);</p> <p>iv) dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti rivolte allo Stato membro interessato, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;</p> <p>v) garantire che il livello complessivo pianificato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia non inferiore superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano, tenendo conto della portata e del livello delle sfide</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>3. Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, anticipato, temporalmente definito e verificabile.</p> <p>4. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, gli impegni inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato possono essere presi in considerazione ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento.</p> <p>5. La valutazione volta a determinare se la serie di impegni di riforma e di investimento soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2 e se ciascuno di</p>	<p>specifiche del paese.</p> <p>3. Ciascuno degli impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è sufficientemente dettagliato, anticipato, temporalmente definito e verificabile e rispetta i seguenti criteri:</p> <p>a) la descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e consente alla Commissione di valutare i criteri di cui al paragrafo 2, punti da i) a v);</p> <p>b) le riforme sono attuate nell'orizzonte di pianificazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;</p> <p>c) progressi significativi nell'attuazione degli investimenti sono conseguiti al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;</p> <p>d) la descrizione delle riforme e degli investimenti include indicatori, se del caso, per consentire la valutazione della loro attuazione e il monitoraggio.</p> <p>4. Per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, L'insieme delle riforme e degli investimenti per una proroga del periodo di aggiustamento è coerente con gli impegni contenuti nel Piano per la ripresa e la resilienza approvato dello Stato membro interessato possono essere presi in considerazione ai fini di una proroga del periodo di aggiustamento durante il ciclo di vita del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in conformità con il regolamento (UE) 2021/241, e con l'accordo di partenariato nel Quadro finanziario pluriennale.</p> <p>5. La valutazione volta a determinare se la serie di impegni di riforma e di investimento soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2 e se ciascuno di tali impegni soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 3 è condotta in</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>tali impegni soddisfatti le condizioni di cui al paragrafo 3 è condotta in conformità con il quadro di valutazione definito nell'allegato VII.</p>	<p>conformità con il quadro di valutazione definito nell'allegato VII.</p>
<p>Articolo 14 Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto</p> <p>1. Uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto prima della fine del periodo di aggiustamento, se l'attuazione del piano originario è impedita da circostanze oggettive o se la presentazione di un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è richiesta da un nuovo governo.</p>	<p>Articolo 14 Piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto</p> <p>1. Entro e non oltre 12 mesi prima della fine del vigente piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, uno Stato membro può richiedere di presentare alla Commissione un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto prima della fine del periodo di aggiustamento del periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, se circostanze oggettive impediscono la sua attuazione. In tal caso, il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rivisto o se la presentazione di un nuovo è richiesta da un nuovo governo copre il periodo che va fino alla fine della durata iniziale del piano.</p> <p>1-bis. Il governo di uno Stato membro di nuova nomina può presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rivisto che copra un nuovo periodo di 4 o 5 anni a seconda della durata normale della legislatura nazionale.</p> <p>1-ter. Lo Stato membro può chiedere al pertinente ente di bilancio indipendente di esprimere un parere sulle previsioni macroeconomiche e sulle ipotesi macroeconomiche alla base del percorso pluriennale della spesa netta di cui all'articolo 11, par 1, lettera a), concedendo tempo sufficiente all'ente indipendente di bilancio per preparare il suo parere. Dopo otto anni dall'entrata in vigore del regolamento, l'ente di bilancio indipendente competente emette il suddetto parere, a condizione che abbia acquisito capacità sufficienti. La mancata emissione di tale parere da parte dell'ente</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2. Prima della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, la Commissione presenta, in una relazione al comitato economico e finanziario, una nuova traiettoria tecnica.</p> <p>3. La nuova traiettoria tecnica, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro ha già realizzato o non ha realizzato, non consente alcuno slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta ad una riduzione di tale sforzo.</p> <p>4. In caso di presentazione di un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, si applicano l'articolo 12 e gli articoli da 15 a 19.</p> <p>5. La Commissione, se del caso, valuta in particolare se, nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, debba continuare ad applicarsi un'eventuale proroga del periodo di aggiustamento, tenendo conto dell'attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento che hanno giustificato la proroga nell'ambito del piano originario e dei cambiamenti apportati nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto per quanto riguarda i problemi di debito pubblico.</p>	<p>di bilancio indipendente entro un termine ragionevole non impedisce la presentazione del piano rivisto da parte dello Stato membro. Il parere è allegato alla presentazione alla Commissione del piano strutturale di bilancio a medio termine rivisto.</p> <p>2. Prima della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, A seguito della richiesta di uno Stato membro a norma dei paragrafi 1 o 1-bis, la Commissione presenta, in una relazione trasmette allo Stato membro interessato e al Comitato economico e finanziario, una nuova traiettoria tecnica di riferimento o, su richiesta dello Stato membro interessato, nuove informazioni tecniche.</p> <p>3. La nuova traiettoria tecnica di riferimento, che tiene conto degli aggiustamenti che lo Stato membro ha già realizzato o non ha realizzato, non consente alcuno slittamento dello sforzo di aggiustamento di bilancio alla fine del periodo né porta di regola ad una riduzione di tale sforzo.</p> <p>4. In caso di presentazione di Se viene presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, si applicano l'articolo 12 e gli articoli da 10 a 13 e da 15 a 19.</p> <p>5. La Commissione, se del caso, valuta in particolare se, nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto, debba applicarsi o continuare ad applicarsi un'eventuale proroga del periodo di aggiustamento, tenendo. La valutazione della Commissione tiene conto dell'attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento alla base della proroga nell'ambito del piano originario e dei cambiamenti apportati nel quadro del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto per quanto riguarda i problemi di debito pubblico.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Valutazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine da parte della Commissione</p> <p>1. La Commissione valuta ciascun piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro due mesi dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il periodo per la valutazione di un lasso di tempo ragionevole, se necessario.</p> <p>2. Al momento della valutazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione esamina per tutti gli Stati membri:</p> <p>a) se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantisca che il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o che rimanga a livelli prudenti;</p> <p>b) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15</p> <p>Valutazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine da parte della Commissione</p> <p>1. La Commissione valuta ciascun piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine entro due mesi sei settimane dalla sua presentazione. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono concordare di prorogare il periodo per la valutazione di un lasso di tempo ragionevole di regola fino a due settimane, se necessario.</p> <p>1-bis. Nel valutare il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione verifica per tutti gli Stati membri che il percorso della spesa netta sia conforme ai requisiti per collocare o mantenere il debito pubblico complessivo su un percorso plausibilmente discendente al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, oppure si mantiene su livelli prudenti inferiori al 60% del PIL, e porta e mantiene il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL nel medio termine;</p> <p>2. Al momento della valutazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione verifica per tutti gli Stati membri: che hanno ricevuto una traiettoria di riferimento che il percorso di spesa netta sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 6, all'articolo 6-bis e all'articolo 6-ter.</p> <p>a) se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine garantisce che il debito pubblico sia avviato o mantenuto su un percorso di riduzione plausibile al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, o che rimanga a livelli prudenti;</p> <p>b) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3% del PIL per tutta la durata del piano o, qualora al</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p> <p>(Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>riferimento del 3 % del PIL per tutta la durata del piano o, qualora al momento della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, se sia portato rapidamente al di sotto di tale valore al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;</p> <p>c) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per un periodo di 10 anni;</p> <p>d) se lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;</p> <p>e) se, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, l'aggiustamento di bilancio sia coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi modificato dal regolamento [X]; e</p> <p>f) se il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica.</p> <p>3. La Commissione valuta inoltre, per lo Stato membro interessato:</p> <p>a) se la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una</p>	<p>momento della presentazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento del 3 % del PIL, se sia portato rapidamente al di sotto di tale valore al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;</p> <p>e) se il disavanzo pubblico sia mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per un periodo di 10 anni;</p> <p>d) se lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento;</p> <p>e) se, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, l'aggiustamento di bilancio sia coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi modificato dal regolamento [X]; e</p> <p>f) se il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica.</p> <p>3. La Commissione valuta inoltre, per tutti gli Stati lo Stato membri interessato: se il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia conforme al contenuto e ai requisiti di cui all'articolo 11.</p> <p>a) se la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>proroga del periodo di aggiustamento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13; b) se gli altri impegni di riforma e di investimento contenuti nel piano rispettino i requisiti di cui all'articolo 12, lettera b).</p>	<p>proroga del periodo di aggiustamento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13; b) se gli altri impegni di riforma e di investimento contenuti nel piano rispettino i requisiti di cui all'articolo 12, lettera b). 3-bis. La Commissione esamina inoltre per lo Stato membro interessato se l'insieme di riforme e investimenti alla base della proroga del periodo di aggiustamento soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Approvazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine da parte del Consiglio</p> <p>Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.</p> <p>Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine funga da piano d'azione correttivo necessario per correggere squilibri macroeconomici eccessivi, come previsto all'articolo 30, in tale raccomandazione il Consiglio approva anche le riforme e gli investimenti necessari ai fini della correzione degli squilibri.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16</p> <p style="text-align: center;">Approvazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine da parte del Consiglio</p> <p>Sulla base di una raccomandazione della Commissione, e di norma entro sei quattro settimane da essa, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce il percorso della spesa netta dello Stato membro interessato e, se del caso, approva la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.</p> <p>Nel caso in cui il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine funga da piano d'azione correttivo necessario per correggere squilibri macroeconomici eccessivi, come previsto all'articolo 30, in tale raccomandazione il Consiglio approva anche le riforme e gli investimenti necessari ai fini della correzione degli squilibri.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Raccomandazione del Consiglio per un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17</p> <p style="text-align: center;">Raccomandazione del Consiglio per un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a), sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto.</p>	<p>Qualora ritenga che il piano non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2 e 3-bis lettera a), tenendo in considerazione la valutazione della Commissione, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, raccomanda allo Stato membro interessato di presentare un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine rivisto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Raccomandazione del Consiglio in caso di inadempimento dello Stato membro</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di adottare la traiettoria tecnica definita dalla Commissione come percorso della spesa netta nei seguenti casi:</p> <p>(a) lo Stato membro interessato non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto entro un mese dalla raccomandazione del Consiglio;</p> <p>(b) il Consiglio ritiene che il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera a);</p> <p>(c) lo Stato membro non ha presentato un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine alla fine del periodo coperto dal precedente piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p>Raccomandazione del Consiglio in caso di mancato adempimento inadempimento dello Stato membro</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio raccomanda allo Stato membro interessato di adottare di regola la traiettoria di riferimento tecnica definita dalla Commissione come percorso della spesa netta nei seguenti casi:</p> <p>(a) lo Stato membro interessato non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto entro un mese dalla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 17. Lo Stato membro interessato e la Commissione possono di regola concordare di estendere tale termine fino a un mese;</p> <p>(b) il Consiglio ritiene che il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine riveduto non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e paragrafo 3-bis lettera a), debitamente giustificando la propria posizione;</p> <p>(c) lo Stato membro non ha presentato un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine iniziale o un nuovo piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nell'ultimo anno alla fine del periodo coperto dal precedente piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine corrente, conformemente all'articolo 9, par. 1.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Articolo 19</p> <p>Adempimento non soddisfacente da parte di uno Stato membro degli impegni che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>Nel caso in cui uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non adempia in modo soddisfacente alla serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, su raccomandazione della Commissione il Consiglio può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con un periodo di aggiustamento più breve.</p>	<p>Articolo 19</p> <p>Mancato adempimento Adempimento non soddisfacente da parte di uno Stato membro degli investimenti e delle riforme degli impegni che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>Nel caso in cui uno Stato membro che ha ottenuto una proroga del periodo di aggiustamento non adempia in modo soddisfacente alla serie di riforme e impegni di riforma e di investimento che giustifica la proroga di cui all'articolo 13, par 1, su raccomandazione della Commissione e conformemente all'articolo 27, il Consiglio può raccomandare un percorso della spesa netta riveduto con un periodo di aggiustamento più breve, a meno che vi siano circostanze oggettive che precludono l'attuazione entro le scadenze inizialmente previste.</p>
<p>CAPO V</p> <p>ATTUAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE</p> <p>Articolo 20</p> <p>Relazione sui progressi compiuti</p> <p>1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al più tardi entro il 15 aprile di ogni anno.</p> <p>2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, degli impegni di riforma</p>	<p>CAPO V</p> <p>ATTUAZIONE DEI PIANI STRUTTURALI NAZIONALI DI BILANCIO A MEDIO TERMINE</p> <p>Articolo 20</p> <p>Relazione sui progressi compiuti e valutazione della Commissione</p> <p>1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al più tardi entro il 30 15 aprile di ogni anno.</p> <p>2. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene segnatamente informazioni riguardanti i progressi compiuti nell'attuazione del percorso della spesa netta, l'attuazione di riforme e</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del caso, della serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento.</p> <p>3. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene inoltre le informazioni definite nell'allegato III.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti.</p>	<p>investimenti degli impegni di riforma e di investimento più ampi nel contesto del semestre europeo e, se del caso, l'attuazione della serie di impegni di riforma e di investimento riforme e investimenti che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento.</p> <p>3. La relazione annuale sui progressi compiuti di cui al paragrafo 1 contiene inoltre le informazioni definite nell'allegato III.</p> <p>4. Ciascuno Stato membro rende pubblica la propria relazione annuale sui progressi compiuti.</p> <p>4-bis. La Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri nelle relazioni annuali sui progressi compiuti, insieme ad altre informazioni pertinenti, allo scopo di fornire la valutazione di cui all'articolo 4, par 1. La valutazione della Commissione è pubblicata.</p> <p>4-ter. Gli Stati membri possono discutere la relazione sui progressi compiuti nei rispettivi Parlamenti nazionali e con la società civile, le parti sociali e le parti interessate, conformemente ai rispettivi quadri giuridici nazionali.</p>
<p>Articolo 21 Monitoraggio della Commissione</p> <p>La Commissione monitora l'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta.</p> <p>La Commissione istituisce un conto di controllo, il cui funzionamento è definito all'allegato IV, e tiene traccia delle deviazioni cumulative verso l'alto o verso il basso delle spese nette effettive dal percorso della spesa netta.</p>	<p>Articolo 21 Monitoraggio della Commissione</p> <p>La Commissione monitora l'attuazione dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine e, in particolare, il percorso della spesa netta e le riforme e gli investimenti alla base della proroga del periodo di aggiustamento.</p> <p>La Commissione istituisce un conto di controllo, il cui funzionamento è definito all'allegato IV, e tiene per tenere traccia delle deviazioni cumulative verso l'alto o verso il basso della spesa netta effettiva dal percorso della spesa netta, che sarà rideterminata dopo</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>L'approvazione da parte del Consiglio di un nuovo piano strutturale di bilancio a medio termine. Il conto di controllo registra un debito quando la spesa netta effettiva nello Stato membro interessato in un dato anno è superiore al percorso di spesa netta stabilito dal Consiglio. Il conto di controllo registra un credito quando la spesa netta effettiva nello Stato membro interessato in un dato anno è inferiore al percorso di spesa netta stabilito dal Consiglio. Il saldo cumulato del conto di controllo corrisponde alla somma dei debiti e dei crediti annuali di cui alle lettere a) e b)⁸. Sarà espresso in percentuale del PIL. I debiti e i crediti sono registrati annualmente sulla base dei dati di risultato. Se il Consiglio ha adottato una raccomandazione ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente regolamento, il conto di controllo dello Stato membro interessato non registra deviazioni.</p>
<p>Articolo 22 Ruolo degli enti di bilancio indipendenti</p> <p>Ciascun ente di bilancio indipendente nazionale di cui all'articolo 8 della direttiva [...] del Consiglio 32 [relativa ai quadri di bilancio nazionali] fornisce una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta. Ove applicabile, ciascun ente di bilancio indipendente nazionale analizza anche i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa</p>	<p>Articolo 22 Ruolo degli enti di bilancio indipendenti</p> <p>Ciascun Gli Stati membri possono chiedere ai rilevanti enti di bilancio indipendenti nazionali di cui all'articolo 8 della direttiva [...] del Consiglio [relativa ai quadri di bilancio nazionali] di fornire una valutazione della conformità dei dati sui risultati di bilancio riportati nella relazione sui progressi compiuti di cui all'articolo 20 rispetto al percorso della spesa netta. Ove applicabile, ciascun gli Stati membri possono anche chiedere al rilevante ente di bilancio indipendente</p>

⁸ L'accordo provvisorio pubblicato non contiene un'articolazione in lettere dell'articolo 21.

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>netta.</p>	<p>nazionale di analizzare i fattori alla base di una deviazione dal percorso della spesa netta. Tali analisi dovrebbero essere non vincolanti e aggiuntive rispetto a quelle fornite dalla Commissione.</p>
	<p style="text-align: center;">Articolo 22-bis Comitato europeo per le finanze pubbliche</p> <p>1. Il Comitato europeo indipendente per le finanze pubbliche ("il Comitato"), istituito con decisione della Commissione (UE) 2015/1937 del 21 ottobre 2015, contribuisce a titolo consultivo all'esercizio delle funzioni della Commissione e del Consiglio nella sorveglianza di bilancio multilaterale come stabilito agli articoli 121, 126 e 136 del TFUE.</p> <p>2. Nell'adempimento dei suoi compiti, il Comitato gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni, esercitando i propri compiti in modo imparziale ed esclusivamente nell'interesse dell'Unione nel suo complesso. Non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo di uno Stato membro, dalle istituzioni o dagli organi dell'Unione, né da alcun altro organismo pubblico o privato.</p> <p>3. Ai fini del comma 1, i compiti del Comitato comprendono:</p> <p>a) fornire una tempestiva valutazione <i>ex post</i> dell'attuazione del quadro di governance di bilancio dell'Unione;</p> <p>b) fornire consulenza sulla prospettiva di bilancio adeguata per l'area euro nel suo complesso, nonché sugli adeguati orientamenti nazionali di bilancio che siano coerenti con essa nell'ambito delle regole del Patto di stabilità e crescita;</p> <p>c) su richiesta della Commissione o del Consiglio, fornire consulenza sull'attuazione del patto di stabilità e crescita,</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>compreso sulla proroga delle clausole di salvaguardia in conformità all'articolo 24 del presente regolamento; d) cooperare strettamente con gli enti nazionali indipendenti di bilancio di cui all'articolo 8 della direttiva del Consiglio 2011/85/UE, al fine di promuovere scambi delle migliori pratiche; e) fornire suggerimenti per la futura evoluzione del quadro di bilancio.</p> <p>4. Il Comitato è composto da un Presidente e quattro membri. 5. Il Presidente e i membri del Comitato sono selezionati e nominati dalla Commissione, previa consultazione del Consiglio e del Parlamento europeo, secondo un processo trasparente e sulla base di comprovate esperienze e competenze nell'analisi delle finanze pubbliche e in macroeconomia. Il Presidente e i membri del Comitato sono nominati per un periodo di 3 anni con possibilità di un solo rinnovo per un ulteriore periodo di 3 anni. 6. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 7. Il Comitato riferisce una volta all'anno sulle proprie attività alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo. Tutte le relazioni e i pareri del Comitato sono pubblici</p>
<p>Articolo 23 Avvertimento della Commissione e raccomandazione del Consiglio sugli interventi da adottare</p> <p>1. In presenza di un rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta o di un rischio che il disavanzo pubblico possa superare il valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p>	<p>Articolo 23 Avvertimento della Commissione e raccomandazione del Consiglio sugli interventi da adottare</p> <p>1. In presenza di un rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta o di un rischio che il disavanzo pubblico possa superare il valore di riferimento del 3 % del PIL, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro interessato conformemente all'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2.Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, entro un mese dall'avvertimento di cui al paragrafo 1, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p>	<p>2.Sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio, entro un mese dall'avvertimento di cui al paragrafo 1, adotta una raccomandazione rivolta allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE.</p>
<p>Articolo 24</p> <p>Grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può adottare una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.</p> <p>Fintanto che la grave recessione economica persiste nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell'Unione.</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dai percorsi della spesa netta in caso di persistenza della grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.</p>	<p>Articolo 24</p> <p>Clausola di salvaguardia generale Grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso</p> <p>Su raccomandazione della Commissione basata sulla sua analisi, il Consiglio può adottare, di regola entro quattro settimane, una raccomandazione che consenta agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine di un anno per tale deviazione.</p> <p>Fintanto che la grave recessione economica persiste nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso, la Commissione continua a monitorare la sostenibilità del debito e garantisce il coordinamento delle politiche nonché una combinazione coerente di politiche che tenga conto della dimensione della zona euro e dell'Unione.</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale gli Stati membri possono deviare dai percorsi della spesa netta in caso di persistenza della grave recessione economica nella zona euro o nell'Unione nel suo complesso. Il Comitato europeo per le finanze pubbliche esprime un parere sulla proroga della clausola generale di salvaguardia. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro aventi rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può adottare una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.</p> <p>Su raccomandazione della Commissione, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale lo Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta, se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 25</p> <p>Clausole di salvaguardia nazionali Circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro aventi rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato</p> <p>A seguito di una richiesta di uno Stato membro e sulla base di una su raccomandazione della Commissione basata sulla sua analisi, il Consiglio può adottare entro quattro settimane una raccomandazione che consenta a uno Stato membro di deviare dal percorso della spesa netta, nel caso in cui circostanze eccezionali al di fuori del controllo dello Stato membro abbiano rilevanti ripercussioni sulle sue finanze pubbliche, a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa. Il Consiglio specifica un termine per tale deviazione.</p> <p>Su raccomandazione della Commissione e su richiesta dello Stato membro interessato, il Consiglio può prorogare il periodo durante il quale lo Stato membro può deviare dal percorso della spesa netta, se le circostanze eccezionali persistono. È possibile concedere una proroga più di una volta. Tuttavia ciascuna proroga ha una durata massima di un anno.</p>
	<p style="text-align: center;">CAPO VI DIALOGO ECONOMICO TRASPARENZA E RESPONSABILITA'</p> <p style="text-align: center;">Articolo 25-bis Ruolo del Parlamento europeo</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto in modo regolare e strutturato nel semestre europeo al fine di aumentare la trasparenza, la responsabilità e la titolarità delle decisioni adottate, in particolare attraverso il dialogo economico di cui al presente regolamento.</p> <p>La Commissione trasmette al Parlamento europeo i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri. La Commissione informa il Parlamento europeo della sua valutazione complessiva di tali piani strutturali di bilancio a medio termine. La commissione competente del Parlamento europeo può, mediante il dialogo economico di cui all'articolo 27 del presente regolamento, chiedere alla Commissione di comparire dinanzi ad essa. In tali occasioni la Commissione può essere invitata a presentare la sua valutazione dei piani strutturali di bilancio a medio termine.</p> <p>Il Presidente del Consiglio e la Commissione informano regolarmente il Parlamento europeo dei risultati della sorveglianza prevista dal presente regolamento.</p> <p>Il Presidente del Consiglio e la Commissione includono nella loro relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale effettuata a norma del presente regolamento.</p> <p>Il Presidente dell'Eurogruppo riferisce annualmente al Parlamento europeo sugli sviluppi nel settore della sorveglianza multilaterale riguardante la zona euro.</p> <p>Nel contesto del presente regolamento, o della sua applicazione, le informazioni sono predisposte e trasmesse dalla Commissione al Consiglio e sono messe a disposizione del Parlamento europeo senza indebito ritardo. Tali informazioni includono almeno:</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>a) una volta pubblicate, le valutazioni della sostenibilità del debito e il relativo quadro metodologico⁹;</p> <p>c) i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri, comprese le traiettorie tecniche¹⁰ e i percorsi di spesa netta proposti;</p> <p>d) le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dagli Stati membri;</p> <p>e) le valutazioni della Commissione e le raccomandazioni al Consiglio a norma degli articoli da 16 a 19;</p> <p>f) e, se del caso, analisi sugli sviluppi economici e sociali pubblicate nell'ambito del semestre europeo;</p> <p>g) le revisioni dei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine presentati dagli Stati membri;</p> <p>i) l'avvertimento della Commissione ai sensi dell'articolo 121, par. 4, del TFUE;</p> <p>k) l'analisi della Commissione secondo cui, in caso di attivazione delle clausole di salvaguardia a norma degli articoli 24 e 25, la sostenibilità di bilancio a medio termine non sia messa in pericolo. La commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione, almeno ogni due anni, a fornire informazioni sui risultati della sorveglianza multilaterale mediante il dialogo economico di cui all'articolo 26 del presente regolamento.</p>
<p>Articolo 26 Dialogo nel quadro del semestre europeo</p>	<p>Articolo 26 Dialogo economico nel quadro del semestre europeo</p>

⁹ Nel testo dell'accordo provvisorio la numerazione passa da "a" a "c" e di nuovo da "g" a "i"

¹⁰ Il testo dell'accordo provvisorio contiene ancora, alla lettera c), la dicitura "traiettorie tecniche". Si tratta probabilmente di un refuso da correggere, in sede di coordinamento editoriale, in "traiettorie di riferimento".

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Il Parlamento europeo è debitamente coinvolto nel semestre europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico. Il comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.</p> <p>Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione nonché, ove opportuno, il presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i</p>	<p>Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, è debitamente coinvolto nel semestre il Parlamento europeo per accrescere la trasparenza, la titolarità e la responsabilità per le decisioni adottate, in particolare mediante un dialogo economico può invitare il Presidente del Consiglio, la Commissione e, se del caso, il Presidente del Consiglio europeo o il presidente dell'Eurogruppo, a comparire dinanzi al Parlamento europeo per discutere gli orientamenti politici forniti dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza multilaterale effettuata ai sensi del presente regolamento. Il Comitato economico e finanziario, il Comitato di politica economica, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale sono consultati nel quadro del semestre europeo laddove opportuno. I portatori di interessi, in particolare i Parlamenti nazionali e le parti sociali, sono opportunamente coinvolti nel quadro del semestre europeo sui principali temi programmatici, secondo le disposizioni del TFUE e degli ordinamenti giuridici e politici nazionali.</p> <p>Al fine di intensificare il dialogo tra le istituzioni La commissione competente dell'Unione, in particolare tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire nel contempo trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare il presidente del Consiglio, la Commissione, il Consiglio, nonché, ove opportuno, il Presidente del Consiglio europeo o il Presidente dell'Eurogruppo, a discutere dinanzi al Parlamento europeo gli orientamenti in materia di politiche indirizzati dalla Commissione agli Stati membri, le conclusioni tratte dal Consiglio europeo e i risultati della sorveglianza</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>risultati della sorveglianza multilaterale condotta a norma del presente regolamento.</p> <p>Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo quanto disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.</p>	<p>multilaterale condotta a norma del presente regolamento i piani strutturali di bilancio a medio termine nel quadro della sorveglianza multilaterale, incluse le informazioni di cui all'articolo 25-bis, par. 6.</p> <p>Il presidente del Consiglio e la Commissione, secondo quanto disposto all'articolo 121 TFUE e, se del caso, il presidente dell'Eurogruppo riferiscono annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio europeo sui risultati della sorveglianza multilaterale.</p>
<p>Articolo 27 Principio "conformità o spiegazione"</p> <p>Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.</p>	<p>Articolo 27 Principio "conformità o spiegazione"</p> <p>Si presume che il Consiglio, di norma, segua le raccomandazioni e le proposte della Commissione o esponga la propria posizione pubblicamente.</p>
<p>Articolo 28 Dialogo con uno Stato membro</p> <p>Qualora il Consiglio rivolga una raccomandazione a uno Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in caso di rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta, il Parlamento europeo può offrire a tale Stato membro l'opportunità di partecipare a uno scambio di opinioni.</p>	<p>Articolo 28 Dialogo con uno Stato membro</p> <p>Qualora il Consiglio rivolga una raccomandazione a uno Stato membro a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, in caso di rischio significativo di deviazione dal percorso della spesa netta, il Parlamento europeo può offrire a tale Stato membro l'opportunità La commissione competente del Parlamento europeo può offrire la possibilità a uno Stato membro oggetto di una raccomandazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 121, par 4, del TFUE di partecipare a uno scambio di opinioni.</p>
<p>Articolo 29</p>	<p>Articolo 29</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Informazione periodica del Parlamento europeo</p> <p>1. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.</p> <p>2. Il Consiglio e la Commissione includono nella loro relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.</p>	<p>Informazione periodica del Parlamento europeo</p> <p>1. Il Consiglio e la Commissione informano periodicamente il Parlamento europeo in merito all'applicazione del presente regolamento.</p> <p>2. Il Consiglio e la Commissione includono nella loro relazione al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale svolta nel quadro del presente regolamento.</p>
<p>CAPO VII INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 1176/2011</p> <p>Articolo 30 Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici</p> <p>1. Qualora uno Stato membro non adempia agli impegni di riforma e di investimento inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine al fine di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che riguardano la procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal regolamento (UE) n. 1176/2011, e nel caso in cui la Commissione ritenga che lo Stato membro interessato presenti squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento, si applica la procedura definita all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>	<p>CAPO VII INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 1176/2011</p> <p>Articolo 30 Interazione con la procedura per gli squilibri macroeconomici</p> <p>1. Qualora uno Stato membro non adempia agli impegni di riforma e di investimento L'attuazione insoddisfacente delle riforme e degli investimenti inclusi nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine dello Stato membro al fine di dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese che riguardano la procedura per gli squilibri macroeconomici stabilita dal che sono rilevanti per gli squilibri macroeconomici viene presa in considerazione: i) dalla Commissione nell'intraprendere revisioni approfondite ai sensi dell'articolo 5, par. 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011; e ii) dal Consiglio, e nel caso in cui dalla Commissione per la propria raccomandazione, nel considerare se stabilire l'esistenza di uno squilibrio eccessivo e raccomandare ritenga che allo Stato membro interessato presenti squilibri eccessivi di intraprendere un'azione correttiva a norma dell'articolo 7, par 2 1, di tale regolamento, si</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2. In tal caso lo Stato membro per cui è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano riveduto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Il piano riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano riveduto è soggetta all'approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento. Il piano riveduto è valutato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro presenti un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto a norma del paragrafo 2, tale piano riveduto funge da piano d'azione correttivo previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e dispone le misure d'intervento specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. In tal caso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, entro due mesi dalla presentazione del piano riveduto e sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio valuta tale piano. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento e degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>	<p>applica la procedura definita all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La Commissione tiene conto di ogni informazione ritenuta rilevante dallo Stato membro.</p> <p>2. In tal caso Lo Stato membro per cui è avviata una procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 presenta un piano riveduto ai sensi dell'articolo 14 del presente regolamento. Il piano riveduto segue la raccomandazione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011. La presentazione del piano riveduto è soggetta all'approvazione del Consiglio conformemente agli articoli da 16 a 19 del presente regolamento. Il piano riveduto è valutato conformemente all'articolo 15 del presente regolamento.</p> <p>3. Qualora uno Stato membro presenti un piano strutturale di bilancio a medio termine riveduto a norma del paragrafo 2, tale piano riveduto funge da piano d'azione correttivo previsto a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1176/2011 e dispone le misure d'intervento specifiche che lo Stato membro interessato ha attuato, o intende attuare, e prevede un calendario per la loro esecuzione. In tal caso, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011, entro due mesi dalla presentazione del piano riveduto e sulla base di una valutazione della Commissione, il Consiglio valuta tale piano. Il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione del piano riveduto sono condotti in conformità dell'articolo 21 del presente regolamento e degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1176/2011.</p>
<p>CAPO VIII INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 472/2013</p>	<p>CAPO VIII INTERAZIONE CON IL REGOLAMENTO (UE) n. 472/2013</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p>Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata</p> <p>Uno Stato membro soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , nell'adozione di misure atte a eliminare le cause o le cause potenziali di difficoltà a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.</p> <p>Qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, uno Stato membro non è tenuto a presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine a norma dell'articolo 9 del presente regolamento né una relazione annuale sui progressi compiuti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 31</p> <p>Interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata</p> <p>Uno Stato membro soggetto a una sorveglianza rafforzata a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , nell'adozione di misure atte a eliminare le cause o le cause potenziali di difficoltà a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.</p> <p>Qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico e alle relative modifiche previste all'articolo 7 del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 472/2013, uno Stato membro non è tenuto a presentare un piano strutturale di bilancio a medio termine a norma dell'articolo 9 del presente regolamento né una relazione annuale sui progressi compiuti a norma dell'articolo 20 del presente regolamento.</p> <p>Se uno Stato membro dispone di un piano strutturale di bilancio a medio termine in vigore e diventa soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013, il piano strutturale di bilancio a medio termine è preso in considerazione nell'elaborazione del programma di aggiustamento macroeconomico.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IX DELEGA DI POTERE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32 Modifiche degli allegati</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati,</p>	<p style="text-align: center;">CAPO IX DELEGA DI POTERE</p> <p style="text-align: center;">Articolo 32 Modifiche degli allegati</p> <p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati,</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>conformemente all'articolo 33, per modificare gli allegati da II a VII al fine di adattarli per tenere debito conto di ulteriori sviluppi o necessità per quanto concerne le informazioni contenute nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (allegato II) o nelle relazioni annuali sui progressi compiuti (allegato III), il funzionamento del conto di controllo (allegato IV), il metodo di valutazione della plausibilità (allegato V), le priorità comuni dell'Unione (allegato VI) o il quadro di valutazione (allegato VII).</p>	<p>conformemente all'articolo 33, per modificare gli allegati da II a VII al fine di adattarli per tenere debito conto di ulteriori sviluppi o necessità per quanto concerne le informazioni contenute nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine (allegato II) o nelle relazioni annuali sui progressi compiuti (allegato III), il funzionamento del conto di controllo (allegato IV), il metodo di valutazione della plausibilità (allegato V), le priorità comuni dell'Unione (allegato VI) o il quadro di valutazione (allegato VII).</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 33 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32 è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal XXX.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 33 Esercizio della delega</p> <p>1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</p> <p>2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 32 è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dal XXX.</p> <p>3. La delega di potere di cui all'articolo 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</p> <p>4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</p> <p>5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>	<p>6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO X DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 Dialogo con gli Stati membri</p> <p>La Commissione garantisce un dialogo permanente con gli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento.</p>	<p style="text-align: center;">CAPO X DISPOSIZIONI COMUNI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 34 Dialogo con gli Stati membri</p> <p>La Commissione garantisce un dialogo permanente con gli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione, in particolare, conduce missioni allo scopo di valutare la situazione socioeconomica dello Stato membro e di identificare eventuali rischi o difficoltà relativamente al rispetto degli obiettivi del presente regolamento. Ai fini di questo dialogo, la Commissione può chiedere il parere di portatori d'interesse rilevanti aventi sede nello Stato membro interessato.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 35 Missioni di sorveglianza approfondita</p> <p>1. La Commissione può attuare missioni di sorveglianza approfondita presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 23 per finalità di controlli in loco.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 35 Missioni di monitoraggio sorveglianza approfondita</p> <p>1. La Commissione può attuare missioni di monitoraggio sorveglianza approfondita presso gli Stati membri destinatari di raccomandazioni emesse a norma dell'articolo 121, par. 4, del TFUE 23 per finalità di controlli in loco.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>2. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di sorveglianza.</p>	<p>2. Quando lo Stato membro interessato è uno Stato membro la cui moneta è l'euro o che fa parte dell'ERM2, la Commissione può invitare rappresentanti della Banca centrale europea, se opportuno, a partecipare alle missioni di monitoraggio sorveglianza.</p>
<p>Articolo 36 Relazione</p> <p>1. Entro il [31 dicembre 2030] e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.</p> <p>2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:</p> <p>(a) l'efficacia del regolamento, in particolare se le disposizioni che disciplinano il processo decisionale si siano dimostrate sufficientemente efficaci per garantire che i rapporti debito pubblico/PIL seguano un percorso di riduzione o siano mantenuti a livelli prudenti conformemente alle pertinenti raccomandazioni del Consiglio;</p> <p>(b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri.</p> <p>3. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>	<p>Articolo 36 Relazione</p> <p>1. Entro il [31 dicembre 2030] e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione prepara presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del presente regolamento. La Commissione rende pubblica tale relazione.</p> <p>2. La relazione di cui al paragrafo 1 esamina:</p> <p>(a) l'efficacia del regolamento, in particolare se le disposizioni che disciplinano il processo decisionale si siano dimostrate sufficientemente efficaci per garantire che i rapporti debito pubblico/PIL seguano un percorso di riduzione o siano mantenuti a livelli prudenti nel raggiungere i propri obiettivi conformemente all'articolo 1 e pertinenti raccomandazioni del Consiglio;</p> <p>(b) i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri.</p> <p>3. La relazione è inoltrata al Parlamento europeo e al Consiglio.</p>
<p>Articolo 37 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97</p> <p>Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.</p>	<p>Articolo 37 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1466/97</p> <p>Il regolamento (CE) n. 1466/97 è abrogato.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Articolo 38 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>	<p>Articolo 38 Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</p>
	<p>Articolo 38-bis Norme transitorie</p> <p>Per il primo gruppo di piani strutturali di bilancio a medio termine:</p> <p>(a) in deroga all'articolo 7, par 1, la Commissione trasmette orientamenti preventivi agli Stati membri interessati al più tardi entro il 21 giugno 2024 sulla base delle ultime previsioni della Commissione, e gli Stati membri presentano i rispettivi piani strutturali di bilancio a medio termine entro il 20 settembre 2024, conformemente all'articolo 9, a meno che lo Stato membro e la Commissione decidano di prorogare il termine per un periodo di tempo ragionevole. In deroga all'obbligo stabilito all'articolo 9, par 3, gli Stati membri possono condurre una consultazione pubblica di parti sociali, autorità regionali, organizzazioni della società civile e altri portatori di interessi nazionali secondo i principi stabiliti all'articolo 9, con scadenze adeguate;</p> <p>(b) durante la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in conformità al regolamento (UE) 2021/241, gli impegni inclusi nel piano di ripresa e resilienza approvato dello Stato membro</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
<p>Fatto a Bruxelles, il</p>	<p>interessato sono presi in considerazione per una proroga del periodo di aggiustamento ai sensi dell'articolo 13, a condizione che il piano di ripresa e resilienza contenga riforme e investimenti significativi volti a migliorare la sostenibilità di bilancio e a potenziare il potenziale di crescita dell'economia, e lo Stato membro interessato si impegni a proseguire lo sforzo di riforma nel periodo residuale del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, nonché a mantenere i livelli di investimenti finanziati a livello nazionale realizzati in media nel periodo coperto dal piano di ripresa e resilienza.</p> <p>(c) i progetti relativi ai prestiti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché al cofinanziamento nazionale dei fondi dell'UE nel 2025 e nel 2026 sono presi in considerazione ogniqualvolta uno Stato membro richieda un'eccezione alla salvaguardia relativa al divieto di rinvio a fine periodo di cui all'articolo 6, lettera c), a condizione che ciò non metta a repentaglio la sostenibilità di bilancio nel medio termine;</p> <p>(d) riconoscendo l'impatto eccezionale delle recenti crisi economiche e l'attuale incertezza sulle stime di crescita potenziale, gli Stati membri possono utilizzare serie più stabili di quelle risultanti dalla metodologia comune concordata, purché ciò sia debitamente giustificato da argomentazioni economiche e la crescita cumulata nell'orizzonte temporale considerato rimanga sostanzialmente in linea.</p> <p>Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati preliminari sull'applicazione del regolamento.</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p><u>Accordo provvisorio</u> concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024 (Traduzione in italiano non ufficiale)</p>
	<p>Fatto a Bruxelles, il</p>

ALLEGATI

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO I</p> <p>Criteria per stabilire la traiettoria tecnica per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL</p> <p>Per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la traiettoria tecnica garantisce che:</p> <p>(a) al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, la traiettoria del debito decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio sia su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;</p> <p>(b) il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per lo stesso periodo decennale;</p> <p>(c) per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, la traiettoria tecnica sia anche coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, modificato dal</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO I</p> <p>Criteria per stabilire la traiettoria tecnica per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL</p> <p>Per gli Stati membri con un debito pubblico superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL o un disavanzo pubblico superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, la traiettoria tecnica garantisce che:</p> <p>(a) al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento, la traiettoria del debito decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio sia su un percorso di riduzione plausibile o rimanga a livelli prudenti;</p> <p>(b) il disavanzo pubblico sia portato e mantenuto al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL in assenza di ulteriori misure di bilancio per lo stesso periodo decennale;</p> <p>(c) per gli anni in cui si prevede che il disavanzo registrato dallo Stato membro interessato sia superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, che non sia vicino a tale valore e che il superamento non sia temporaneo, la traiettoria tecnica sia anche coerente con il valore di riferimento di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, modificato dal</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>regolamento [X]; (d)lo sforzo di aggiustamento non sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento, vale a dire che lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento; (e)il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e (f)nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine.</p>	<p>regolamento [X]; (d)lo sforzo di aggiustamento non sia concentrato negli anni finali del periodo di aggiustamento, vale a dire che lo sforzo di aggiustamento di bilancio durante il periodo del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia almeno proporzionale allo sforzo complessivo compiuto nell'arco dell'intero periodo di aggiustamento; (e)il rapporto debito pubblico/PIL al termine dell'orizzonte di programmazione sia inferiore a quello registrato nell'anno precedente l'inizio della traiettoria tecnica; e (f)nel periodo coperto dal piano, la crescita della spesa netta nazionale resti, di norma, mediamente inferiore alla crescita del prodotto a medio termine.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO II</p> <p style="text-align: center;">Informazioni da fornire nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene le informazioni seguenti:</p> <p>(a)il percorso della spesa netta nazionale di cui all'articolo 11. Le altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo che rientrano nella definizione di spesa netta di cui all'articolo 2 sono costituite dalla spesa relativa ai programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e dagli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione;</p> <p>(b)il percorso previsto di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate;</p> <p>(c)il percorso previsto per il rapporto debito pubblico/PIL;</p> <p>(d)informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO II</p> <p style="text-align: center;">Informazioni da fornire nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine</p> <p>Un piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine contiene le informazioni seguenti:</p> <p>(a)il percorso della spesa netta nazionale di cui all'articolo 11. Le altre variabili di bilancio al di fuori del controllo del governo che rientrano nella definizione di spesa netta di cui all'articolo 2 sono costituite dalla spesa relativa ai programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e dagli elementi ciclici della spesa per le indennità di disoccupazione;</p> <p>(b)il percorso previsto di crescita delle entrate pubbliche a politiche invariate;</p> <p>(c)il percorso previsto per il rapporto debito pubblico/PIL;</p> <p>(d)informazioni sulle passività implicite legate all'invecchiamento e</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;</p> <p>(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche pertinenti per garantire la coerenza con una convergenza del debito pubblico su livelli prudenti e il mantenimento del disavanzo pubblico al di sotto del livello di riferimento del 3 % del PIL;</p> <p>(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche;</p> <p>(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro;</p> <p>(h) se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione;</p> <p>(i) le priorità in materia di riforme e investimenti volte a rispondere alle sfide principali rilevate nelle raccomandazioni specifiche per paese, tenendo conto dello stato di attuazione di tali raccomandazioni;</p> <p>(j) la spesa complessiva per investimenti pubblici, come pure la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano le priorità</p>	<p>sulle passività potenziali, il cui impatto può avere vaste ripercussioni sui conti pubblici, come le garanzie statali, i crediti deteriorati e le passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, inclusa la loro entità, le spese e gli obblighi potenziali derivanti da azioni giudiziarie e, nei limiti del possibile, informazioni sulle passività potenziali legate alle calamità e al clima;</p> <p>(e) le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche pertinenti per garantire la coerenza con una convergenza del debito pubblico su livelli prudenti e il mantenimento del disavanzo pubblico al di sotto del livello di riferimento del 3 % del PIL;</p> <p>(f) qualora lo Stato membro utilizzi ipotesi di cui alla lettera e) che differiscono da quelle della Commissione nel periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e nel successivo periodo decennale in assenza di ulteriori misure di bilancio, le debite spiegazioni e motivazioni di tali differenze, basate su solide argomentazioni economiche;</p> <p>(g) un'analisi delle ripercussioni di eventuali modifiche delle principali ipotesi economiche sulla posizione di bilancio e sul debito dello Stato membro;</p> <p>(h) se del caso, le ragioni debitamente motivate (accompagnate da argomentazioni economiche pertinenti solide e verificabili) della deviazione dalla traiettoria tecnica proposta dalla Commissione;</p> <p>(i) le priorità in materia di riforme e investimenti volte a rispondere alle sfide principali rilevate nelle raccomandazioni specifiche per paese, tenendo conto dello stato di attuazione di tali raccomandazioni;</p> <p>(j) la spesa complessiva per investimenti pubblici, come pure la spesa per le riforme e gli investimenti pubblici che riguardano le priorità</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>comuni dell'Unione di cui all'allegato VI;</p> <p>(k)se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;</p> <p>(l)una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e occupazione, se del caso, in linea con metodologie concordate;</p> <p>(m)l'incidenza sul bilancio a medio termine e l'incidenza potenziale sulla crescita a medio termine degli impegni di riforma e di investimento di cui alla lettera k), nei limiti del possibile;</p> <p>(n)se del caso, riforme e investimenti volti a correggere gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;</p> <p>(o)il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per il periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;</p> <p>(p)per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate dovute all'invecchiamento demografico, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;</p> <p>(q)informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle</p>	<p>comuni dell'Unione di cui all'allegato VI;</p> <p>(k)se del caso, informazioni su una serie specifica, temporalmente definita e verificabile di impegni di riforma e di investimento che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento a norma dell'articolo 13, un calendario per la sua attuazione, nonché solide argomentazioni economiche a dimostrazione del fatto che tale serie di impegni di riforma e investimento soddisfa i criteri di cui all'articolo 13, tenendo conto dei criteri di valutazione di cui all'allegato VII;</p> <p>(l)una quantificazione, nei limiti del possibile, degli impatti attesi delle riforme e degli investimenti di cui alla lettera k) su sostenibilità di bilancio, crescita e occupazione, se del caso, in linea con metodologie concordate;</p> <p>(m)l'incidenza sul bilancio a medio termine e l'incidenza potenziale sulla crescita a medio termine degli impegni di riforma e di investimento di cui alla lettera k), nei limiti del possibile;</p> <p>(n)se del caso, riforme e investimenti volti a correggere gli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici;</p> <p>(o)il livello complessivo programmato degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per il periodo coperto dal piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine;</p> <p>(p)per gli Stati membri con problemi di debito pubblico limitati ma passività implicite elevate dovute all'invecchiamento demografico, la traiettoria della spesa netta nazionale e le riforme previste nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine dovrebbero tenere debitamente conto delle sfide in materia di sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche;</p> <p>(q)informazioni riguardanti le consultazioni delle parti sociali, delle</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano.</p>	<p>organizzazioni della società civile e degli altri portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione del piano.</p>
<p>ALLEGATO III Informazioni che gli Stati membri devono fornire nelle relazioni annuali sui progressi compiuti</p> <p>Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti:</p> <p>(a) un confronto tra la spesa netta programmata basata sul percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e la spesa netta basata sui dati disponibili sui risultati;</p> <p>(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano;</p> <p>(c) un'analisi dell'attuazione, nell'anno precedente, di misure discrezionali in materia di entrate;</p> <p>(d) i progressi e l'attuazione prevista per l'anno successivo degli impegni di riforma e di investimento indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nel contesto delle informazioni da comunicare in conformità dell'allegato II, lettere i) e j), nonché, se del caso, delle lettere k) e n);</p> <p>(e) informazioni per l'anno successivo riguardanti il modo in cui lo Stato membro intende dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese dell'anno precedente, compresa, se del caso, la raccomandazione</p>	<p>ALLEGATO III Informazioni che gli Stati membri devono fornire nelle relazioni annuali sui progressi compiuti</p> <p>Nelle relazioni annuali sui progressi compiuti gli Stati membri comunicano le informazioni seguenti:</p> <p>(a) un confronto tra la spesa netta programmata basata sul percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e la spesa netta basata sui dati disponibili sui risultati;</p> <p>(b) un confronto, a partire dall'inizio del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, tra le proiezioni relative alle principali variabili economiche presentate nel piano e i dati sui risultati riguardanti tali variabili, nonché le implicazioni per la conformità rispetto al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio e le implicazioni sul percorso previsto del rapporto debito pubblico/PIL indicato in tale piano;</p> <p>(c) un'analisi dell'attuazione, nell'anno precedente, di misure discrezionali in materia di entrate;</p> <p>(d) i progressi e l'attuazione prevista per l'anno successivo degli impegni di riforma e di investimento indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine nel contesto delle informazioni da comunicare in conformità dell'allegato II, lettere i) e j), nonché, se del caso, delle lettere k) e n);</p> <p>(e) informazioni per l'anno successivo riguardanti il modo in cui lo Stato membro intende dare seguito alle raccomandazioni specifiche per paese dell'anno precedente, compresa, se del caso, la raccomandazione</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>sulla politica economica della zona euro;</p> <p>(f)per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di adempiere gli obblighi di presentare relazioni semestrali nell'ambito del semestre europeo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241;</p> <p>(g)informazioni sull'andamento delle passività potenziali riportate nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e indicate nell'allegato II, lettera d), nonché delle passività implicite legate all'invecchiamento, ove pertinente, e informazioni sulle passività potenziali e le passività implicite per l'anno successivo;</p> <p>(h)le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;</p> <p>(i)le proiezioni a politiche invariate per gli anni successivi del periodo di aggiustamento riguardanti la spesa e le entrate pubbliche e le loro principali componenti, compresa la spesa per investimenti pubblici;</p> <p>(j)la spesa e le entrate pubbliche programmate espresse in percentuale del PIL e le loro principali componenti per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, tenendo conto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;</p> <p>(k)una descrizione e una quantificazione delle misure in materia di spesa e di entrate da attuare al fine di colmare il divario tra le proiezioni a politiche invariate per la spesa e le entrate di cui alla lettera i) e la spesa e le entrate programmate di cui alla lettera j);</p> <p>(l)un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli</p>	<p>sulla politica economica della zona euro;</p> <p>(f)per tutta la durata del dispositivo per la ripresa e la resilienza, informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza, al fine di adempiere gli obblighi di presentare relazioni semestrali nell'ambito del semestre europeo di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/241;</p> <p>(g)informazioni sull'andamento delle passività potenziali riportate nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine e indicate nell'allegato II, lettera d), nonché delle passività implicite legate all'invecchiamento, ove pertinente, e informazioni sulle passività potenziali e le passività implicite per l'anno successivo;</p> <p>(h)le principali ipotesi sul previsto andamento dell'economia e sulle principali variabili economiche per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, compreso il rapporto debito pubblico/PIL;</p> <p>(i)le proiezioni a politiche invariate per gli anni successivi del periodo di aggiustamento riguardanti la spesa e le entrate pubbliche e le loro principali componenti, compresa la spesa per investimenti pubblici;</p> <p>(j)la spesa e le entrate pubbliche programmate espresse in percentuale del PIL e le loro principali componenti per gli anni successivi del periodo di aggiustamento, tenendo conto del percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio;</p> <p>(k)una descrizione e una quantificazione delle misure in materia di spesa e di entrate da attuare al fine di colmare il divario tra le proiezioni a politiche invariate per la spesa e le entrate di cui alla lettera i) e la spesa e le entrate programmate di cui alla lettera j);</p> <p>(l)un'analisi dell'evoluzione degli squilibri macroeconomici individuati nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici e dell'incidenza su tali squilibri dell'attuazione delle riforme e degli</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettera n), se del caso;</p> <p>(m)informazioni sull'attuazione di un avvertimento da parte della Commissione o di una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;</p> <p>(n)informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030;</p> <p>(o)la valutazione degli enti di bilancio indipendenti di cui all'articolo 22.</p>	<p>investimenti pertinenti indicati nel piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine in conformità dell'allegato II, lettera n), se del caso;</p> <p>(m)informazioni sull'attuazione di un avvertimento da parte della Commissione o di una raccomandazione da parte del Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, TFUE;</p> <p>(n)informazioni riguardanti l'evoluzione del mercato del lavoro, delle competenze e delle politiche sociali e l'attuazione di misure prese per promuovere una convergenza sociale tra gli Stati membri tesa al miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e con gli orientamenti in materia di occupazione a norma dell'articolo 148 TFUE. È compreso l'impatto atteso delle misure per quanto riguarda i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali in materia di lavoro, di competenze e di riduzione della povertà entro il 2030;</p> <p>(o)la valutazione degli enti di bilancio indipendenti di cui all'articolo 22.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO IV</p> <p style="text-align: center;">Funzionamento del conto di controllo</p> <p>Il conto di controllo di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 21 registrerà un debito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è superiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.</p> <p>Il conto di controllo registrerà un credito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è inferiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO IV</p> <p style="text-align: center;">Funzionamento del conto di controllo</p> <p>Il conto di controllo di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 21 registrerà un debito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è superiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.</p> <p>Il conto di controllo registrerà un credito quando la spesa netta effettiva di uno Stato membro in un dato anno è inferiore al percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO V</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO V</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>Metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la plausibilità</p> <p>Il metodo per valutare la plausibilità a norma dell'articolo 8 è basato sulle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe essere in calo o rimanere a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione descritti nel Debt Sustainability Monitor 2022; ·il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso. Il rischio è valutato ricorrendo all'analisi stocastica della Commissione. 	<p>Metodo utilizzato dalla Commissione per valutare la plausibilità</p> <p>Il metodo per valutare la plausibilità a norma dell'articolo 8 è basato sulle condizioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ·il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe essere in calo o rimanere a livelli prudenti, secondo gli scenari deterministici del quadro di proiezione del debito pubblico a medio termine della Commissione descritti nel Debt Sustainability Monitor 2022; ·il rischio che il rapporto debito pubblico/PIL non diminuisca nei cinque anni successivi al periodo di aggiustamento del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine è sufficientemente basso. Il rischio è valutato ricorrendo all'analisi stocastica della Commissione.
<p>ALLEGATO VI Priorità comuni dell'Unione</p> <p>Le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b), sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a)il Green Deal europeo, comprendente la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima; (b)il pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030; (c)il programma strategico per il decennio digitale 2030, che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale; (d)una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e 	<p>ALLEGATO VI Priorità comuni dell'Unione</p> <p>Le priorità comuni dell'Unione di cui all'articolo 12, lettera b), sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a)il Green Deal europeo, comprendente la transizione verso la neutralità climatica entro il 2050 e la trasposizione a livello nazionale attraverso i piani nazionali per l'energia e il clima; (b)il pilastro europeo dei diritti sociali, compresi i relativi obiettivi in materia di occupazione, competenze e riduzione della povertà entro il 2030; (c)il programma strategico per il decennio digitale 2030, che si riflette a livello nazionale attraverso le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale; (d)una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio <u>(COM(2023) 240)</u></p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali.</p>	<p>contribuisce alla pace e alla sicurezza internazionali.</p>
<p style="text-align: center;">ALLEGATO VII</p> <p>Quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>1.Ambito di applicazione L'obiettivo del presente quadro di valutazione è di costituire: –una base per la Commissione per valutare se la serie di impegni di riforma e di investimento inclusi nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine a giustificazione di una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il presente quadro di valutazione costituisce pertanto la base per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, al fine di garantire un processo equo e trasparente; –una base per valutare se ciascuno di tali impegni di riforma e di investimento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Il presente quadro di valutazione rappresenta pertanto la base per l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, con lo stesso obiettivo.</p> <p>2.Criteri di valutazione Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO VII</p> <p>Quadro di valutazione per la serie di impegni di riforma e di investimento che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento</p> <p>1.Ambito di applicazione L'obiettivo del presente quadro di valutazione è di costituire: –una base per la Commissione per valutare se la serie di impegni di riforma e di investimento inclusi nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine a giustificazione di una proroga del periodo di aggiustamento soddisfi i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Il presente quadro di valutazione costituisce pertanto la base per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, al fine di garantire un processo equo e trasparente; –una base per valutare se ciascuno di tali impegni di riforma e di investimento soddisfi le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3. Il presente quadro di valutazione rappresenta pertanto la base per l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, con lo stesso obiettivo.</p> <p>2.Criteri di valutazione Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la serie di impegni di riforma e di investimento inclusa nei piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine che giustifica una proroga del periodo di aggiustamento è commisurata al livello dei problemi di debito pubblico rilevati nell'aggiornamento più recente del Debt Sustainability Monitor e alle sfide in materia di crescita a medio termine che lo Stato membro deve affrontare. Per quanto riguarda gli Stati membri con problemi di</p>

**Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio
(COM(2023) 240)**

Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024

debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.

La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:

2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita

– Sulla base di ipotesi credibili, ben documentate e prudenti, si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento stimolerà in modo significativo la crescita potenziale dell'economica dello Stato membro interessato in modo sostenibile.

2.2 La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la sostenibilità di bilancio

– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà un significativo miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, mediante una riduzione strutturale della spesa pubblica o una crescita delle entrate pubbliche dello Stato membro interessato.

2.3 La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità dell'Unione di cui all'allegato VI

– La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità dell'Unione di cui all'allegato VI.

2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici

– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento

~~debito pubblico legati a sfide significative in materia di crescita a medio termine, la serie di riforme e di investimenti dovrebbe inoltre eliminare gli ostacoli per la crescita a medio termine.~~

~~La serie di impegni di riforma e di investimento soddisfa, nell'insieme, i criteri seguenti:~~

~~2.1 La serie di impegni di riforma e di investimento è di stimolo alla crescita~~

~~– Sulla base di ipotesi credibili, ben documentate e prudenti, si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento stimolerà in modo significativo la crescita potenziale dell'economica dello Stato membro interessato in modo sostenibile.~~

~~2.2 La serie di impegni di riforma e di investimento favorisce la sostenibilità di bilancio~~

~~– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento comporterà un significativo miglioramento strutturale delle finanze pubbliche nel medio termine, mediante una riduzione strutturale della spesa pubblica o una crescita delle entrate pubbliche dello Stato membro interessato.~~

~~2.3 La serie di impegni di riforma e di investimento riguarda le priorità dell'Unione di cui all'allegato VI~~

~~– La serie di impegni di riforma e di investimento contribuisce in modo significativo almeno a una delle priorità dell'Unione di cui all'allegato VI.~~

~~2.4 La serie di impegni di riforma e di investimento, nell'insieme, dà seguito alle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese, se del caso, le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici~~

~~– Si prevede che la serie di impegni di riforma e di investimento~~

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.</p> <p>2.5 La serie di impegni di riforma e di investimento garantisce che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano</p> <p>–Se il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano è superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto dal piano.</p> <p>Inoltre ciascuno degli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, anticipato all'inizio del periodo, temporalmente definito e verificabile</p> <p>–La descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e fornisce i particolari di ciascuna riforma e di ciascun investimento al fine di consentire alla Commissione di valutare i criteri di cui ai punti da 2.1 a 2.5, anche per quanto riguarda la loro attuazione e il loro monitoraggio;</p> <p>–le riforme saranno attuate entro il periodo programmato;</p> <p>–gli investimenti saranno realizzati al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;</p> <p>–il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine comprende</p>	<p>pertinenti che giustifica la proroga del periodo di aggiustamento affronti nell'insieme i problemi individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti, comprese ove opportuno le raccomandazioni formulate nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, tenendo conto delle dimensioni e della portata dei problemi specifici per paese e degli impegni nel quadro dei piani per la ripresa e la resilienza, se del caso.</p> <p>2.5 La serie di impegni di riforma e di investimento garantisce che il livello complessivo degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine sia superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto da tale piano</p> <p>–Se il livello previsto degli investimenti pubblici finanziati a livello nazionale per tutta la durata del piano è superiore al livello a medio termine precedente il periodo coperto dal piano.</p> <p>Inoltre ciascuno degli impegni di riforma e di investimento assunti dagli Stati membri che giustificano una proroga del periodo di aggiustamento dovrebbe essere sufficientemente dettagliato, anticipato all'inizio del periodo, temporalmente definito e verificabile</p> <p>–La descrizione degli impegni di riforma e di investimento è chiara e fornisce i particolari di ciascuna riforma e di ciascun investimento al fine di consentire alla Commissione di valutare i criteri di cui ai punti da 2.1 a 2.5, anche per quanto riguarda la loro attuazione e il loro monitoraggio;</p> <p>–le riforme saranno attuate entro il periodo programmato;</p> <p>–gli investimenti saranno realizzati al più tardi entro la fine del periodo di aggiustamento;</p> <p>–il piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine comprende</p>

<p>Testo della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (COM(2023) 240)</p>	<p>Accordo provvisorio concluso tra Parlamento europeo e Consiglio il 10 febbraio 2024</p>
<p>indicatori chiari e realistici, pertinenti e affidabili che consentono di verificare i progressi compiuti nell'efficace attuazione degli impegni di riforma e di investimento.</p>	<p>indicatori chiari e realistici, pertinenti e affidabili che consentono di verificare i progressi compiuti nell'efficace attuazione degli impegni di riforma e di investimento.</p>